



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 35 del reg.	Oggetto: RICORSO AL TAR ABRUZZO – L'AQUILA DEL SIG. -- OMISSIS -- PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 91 DEL 30.12.2020. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE
Data 01/04/2021	

L'anno duemilaventuno, il giorno 01 del mese di APRILE alle ore 17:40 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presenti	Assenti
Nazzarro	Velia	Sindaco	X	
Lugini	Gianpaolo	Vice Sindaco	X	
Arcangeli	Federica	Assessore	X	
Di Natale	Simone	Assessore	X	
Muzi	Lorenza	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale dott. Francesco Cerasoli

Assume la presidenza il Sindaco che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"RICORSO AL TAR ABRUZZO – L'AQUILA DEL SIG. -- OMISSIS -- PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 91 DEL 30.12.2020. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE "**- e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,
Con voto unanime,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguita ex art. 134/4 del D.Lgs n. 267/2000



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



Proposta di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : RICORSO AL TAR ABRUZZO – L'AQUILA DEL SIG. – OMISSIS -- PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 91 DEL 30.12.2020. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE

IL PROPONENTE

Dato atto che in data 01 Marzo 2021 l'Avv. Gianfranco RESTAINO, iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Avezzano, ha notificato, per conto del Sig. -- OMISSIS --, in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c., ricorso al T.A.R. per l'Abruzzo contro il Comune di Carsoli in persona del legale rappresentante per l'annullamento dell'Ordinanza Sindacale n° 91 del 30.12.2020 agli atti nostro Prot. 1599 del 02.03.2021;

Evidenziato che con atto Prot. 2169 del 23.03.2021, il Sindaco ha comunicato che l'Amministrazione, a difesa delle proprie ragioni, intende costituirsi in giudizio al ricorso presentato dal Sig. -- OMISSIS --, orientando la propria scelta fiduciaria nella persona dell'Avv. Roberto Di Pietro del Foro di Avezzano e invitando, contestualmente, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale a predisporre gli atti di costituzione in giudizio;

Rilevato che gli incarichi legali conferiti per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici e che in tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile (Linee guida ANAC n. 12/2018 recanti «Affidamento dei servizi legali», pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13.11.2018);

Considerato che nel dibattito concernente la natura degli incarichi legali di difesa in giudizio è intervenuta la Corte europea di giustizia con la decisione C-264/2018 nella quale si sostiene l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva sugli appalti, di tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali e, di conseguenza, la natura intuitu personae del rapporto tra l'avvocato e il suo cliente in detta tipologia di servizi (secondo il giudice comunitario "simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza". Il giudice giustifica tale presa di posizione mettendo in rilievo che "da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare". Inoltre la recente pronuncia evidenzia come "la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Com-missione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18), potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni");

Richiamata altresì la recente sentenza 11 luglio 2019, n. 1271 con la quale il TAR Campania - Salerno, Sez. I, ha ribadito che il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà

dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici; il singolo incarico legale occasionale, legato alla necessità contingente, non costituisce dunque appalto di servizi legali, ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

Rilevato ad ogni modo, ove mai ve ne fosse bisogno, che questo Ente non contempla nella propria dotazione organica il profilo lavorativo di un avvocato abilitato all'esercizio della professione forense avente lo scopo di rappresentare e tutelare l'Ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto sia in qualità di parte attiva sia in qualità di parte passiva e che deve, quindi, ricorrere ad avvocati del libero foro;

Ritenuto dunque, aderendo all'indirizzo della Corte europea di giustizia in tema di natura fiduciaria degli incarichi legali di rappresentanza in giudizio conferiti da pubbliche amministrazioni per esigenze puntuali, di procedere fin dall'adozione del presente atto di Giunta Comunale all'individuazione del legale cui affidare la costituzione in giudizio nel procedimento di cui trattasi;

Visto il preventivo di spesa attinente esclusivamente il primo grado di giudizio, trasmesso su richiesta dell'Amministrazione e corredato di curriculum vitae, acquisito al Protocollo con n. 2297 del 29.03.2021, dall'Avvocato Roberto Di Pietro, con studio in Via Gramsci, 41 Avezzano (Aq), iscritto all'Albo degli Avvocati tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano, e mail: studiodipietro@gmail.com – pec avvocatodipietro@pec.it e rilevato che la spesa complessiva per la difesa delle ragioni dell'Ente ammonta ad € 4.815,10, vale a dire:

Compenso tabellare	€ 3.300,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 495,00
Cassa avvocati (4%)	€ 151,80
Totale imponibile	€ 3.946,80
IVA 22% su Imponibile	€ 868,30
Compenso complessivo	€ 4.815,10

Considerato che l'Avvocato Roberto Di Pietro ha, altresì specificato, nel suddetto schema di preventivo/contratto che le spese saranno tutte anticipate dal cliente man mano che si dovranno affrontare, tranne quelle inferiori a € 100,00 che saranno anticipate dal legale;

Visto il curriculum del legale, allegato alla predetta nota, illustrativo della professionalità ed esperienza, dal quale si evince il possesso delle capacità tecniche proporzionate allo svolgimento dell'incarico;

Ritenuto di conferire l'incarico in questione all'Avvocato Roberto Di Pietro alle condizioni di cui al preventivo contratto per prestazione di avvocato in materia giurisdizionale amministrativa, allegato al presente provvedimento, per una spesa complessiva, di € 4.815,10;

Uniformandosi all'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass., sez. I, 21.12.2002, n. 18224, e da Cass., sez. III, 26.02.2003, n. 2878 (ma vedasi, più di recente, l'ordinanza della sezione V del Consiglio di Stato 30.03.2011, n. 1443 e, da ultimo, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 23.03.2016, n. 5802), in ordine rispettivamente all'individuazione dell'organo competente ad autorizzare le liti (la Giunta), ed all'Organo titolare della rappresentanza legale in giudizio, che la Cassazione ha indicato nel Sindaco;

Vista l'allegata proposta contrattuale (preventivo/contratto per prestazione di avvocato in materia giurisdizionale amministrativa acquisito al prot. n. 2297 del 29.03.2021) e ritenuto all'uopo di approvarlo;

Visto, in particolare, l'art. 48 del citato D.lgs. n. 267/2000, che individua la Giunta quale organo di governo dell'Ente;

Visto lo Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di confermare, ad ogni effetto, quanto dedotto in premessa;

2. Di ritenere necessario, per tutelare gli interessi di questo Ente, promuovere la costituzione in giudizio del Comune di Carsoli nel procedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – L'Aquila, intentato dal sig. -- OMISSIS -- (C.F. -- OMISSIS --) per l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 91 del 30.12.2020, con ricorso acquisito al protocollo del Comune n. 1599 del 02.03.2021;
3. Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio nel procedimento di cui al punto precedente;
4. Di nominare, quale legale dell'Ente, per il primo grado di giudizio, l'Avvocato Roberto Di Pietro con studio in Via Gramsci, 41 Avezzano (Aq), iscritto all'Albo degli Avvocati tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano, e mail: studiodipietro@gmail.com – pec avvocatodipietro@pec.it;
5. Di dare atto che il Responsabile del Servizio di Polizia Locale provvederà, previa assunzione del relativo impegno di spesa, alla sottoscrizione della proposta contrattuale allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale che, per le finalità indicate nello stesso, si intende qui approvato (preventivo/contratto per prestazione di avvocato in materia giurisdizionale amministrativa acquisito al prot. n. 2297 del 29.03.2021);
6. Di riconoscere che, per quanto dedotto in premessa, l'onere a carico dell'ente è fissato in € 4.815,10 e per tale somma si autorizza la registrazione del corrispondente impegno di spesa, unitamente ad € 500,00, eventualmente integrabili, per le spese da anticipare o rimborsare ai sensi della proposta contrattuale;
7. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo n° 267/2000, stante il ristretto tempo per l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti e la necessità di consentire il puntuale studio della vicenda de qua da parte del professionista così individuato e di predisporre, pertanto, un'efficace tutela per l'ente;

Il proponente

F.to Avv.to Velia Nazzarro

PARERI ART. 49 T.U

IN ORDINE alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Proposta elaborata il 30.03.2021

Il Responsabile del Servizio di
Polizia Locale
F.to Stefano Zazza

IN ORDINE alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Avv. Roberto Di Pietro

Via Gramsci 41

67051 Avezzano AQ

Tele e fax 0863414530 / 086322278

Mai l studiodipietro@gmail.com

www.studiodipietro.it

C.F. DPT RRT 67P11 A515D

P. IVA 01323590669

Spett.le COMUNE DI CARSOLI
Piazza della Libertà 1
C.F. 00217280668

Avezzano, addì 26.03.2021

Preventivo/contratto per prestazione di avvocato in materia giurisdizionale amministrativa.

Il sottoscritto Avv. Roberto Di Pietro, C.F. DPT RRT 67P11 A515D, P.IVA 01323590669, con studio in Avezzano, via Gramsci 41 PEC avvocatodipietro@pec.it, email studiodipietro@gmail.com formula il seguente preventivo da valere come proposta contrattuale e con conseguente validità come contratto di opera professionale in caso di sua firma per accettazione da parte del cliente.

Oggetto: difesa del Comune di Carsoli nel procedimento dinanzi al TAR Abruzzo – L'Aquila intentato dal sig. -- OMISSIS -- (C.F. -- OMISSIS --) per l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 91 del 30.12.2020 notificata al sig. -- OMISSIS -- in pari data (protocollo notifica n. 154 del 30.12.2020). Il presente preventivo riguarda esclusivamente il primo grado di giudizio.

Valore della pratica: indeterminato

Grado di complessità dell'incarico: medio

Lo scrivente offre di eseguire la prestazione per un compenso di euro 3.300,00 oltre rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 (pari al 15% su €3.300), CPA ed IVA e le spese non imponibili.

Si fa presente che il DM Giustizia n. 55/2014 all'art. 5, co. 6, prevede che le cause di valore indeterminato debbano essere considerate di valore non inferiore a € 26.000 e non superiore a € 260.000; in base a detto decreto (Tab. 21) il **compenso minimo** per fase studio sarebbe di € 1.955, per la fase introduttiva sarebbe di € 1.350 e per la fase decisionale sarebbe di € 3.305 per un totale delle tre fasi di € 6.610,00.

Alla luce di ciò lo scrivente sta chiedendo la metà del minimo tabellare.

Eventuali domiciliatari sono a carico dell'Avv. Roberto Di Pietro che non potrà chiedere alcun rimborso a tale titolo.

- spese non imponibili: non preventivabili (non ce ne dovrebbero essere)

Termini di pagamento:

compenso: € 1.000 al netto delle ritenute di legge entro il 30.09.2021, la restante parte dopo la pubblicazione della sentenza o comunque alla fine del primo grado di giudizio.

spese: saranno tutte anticipate dal cliente man mano che si dovranno affrontare, tranne quelle inferiori a € 100,00 che saranno anticipate dall'avvocato e poi rimborsate dal Comune di Carsoli.

B) Il compenso pattuito è ritenuto da ambo le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato; il cliente dichiara di essere consapevole ed informato delle difficoltà inerenti l'incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri futuri ipotizzabili.

C) Il cliente si impegna a pagare all'Avv. Roberto Di Pietro tutti i preavvisi di parcella che questi provvederà ad emettere entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento degli stessi.

D) Il professionista potrà delegare per lo svolgimento della prestazione propri collaboratori o sostituti sotto la sua responsabilità.

E) Il cliente dichiara di essere stato edotto delle problematiche pertinenti l'incarico professionale conferito e **si impegna a mettere a disposizione dell'avvocato tutta la documentazione necessaria per esercitare le difese.**

F) In caso di recesso rimane l'obbligo di corrispondere al professionista, oltre alle spese sostenute, il compenso pattuito.

G) Si da atto che il professionista indica di seguito i dati della propria polizza assicurativa per la responsabilità civile: polizza stipulata con Amissima Assicurazioni s.p.a. Agenzia di Avezzano con un massimale di € 2.000.000.

Si allega informativa informativa sulla privacy e curriculum vitae dell'Avv. Roberto Di Pietro.

Avv. Roberto Di Pietro

Firma cliente per accettazione

Per approvazione espressa delle clausole C, E, F
Firma cliente per accettazione

**INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 e 14 REG. UE 2016/679)**

Spett.le COMUNE DI CARSOLI, con sede in Carsoli, Piazza della Libertà n. 1, C.F. 00217280668 , ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, La informo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti allo Studio Legale dell'Avv. Roberto Di Pietro, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che:

a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto sia in ambito giudiziale che extragiudiziale

b) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l'ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione conservazione, consultazione ,elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto utilizzo interconnessione, .blocco, comunicazione cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare.

c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto a) e il rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di adempiere all'attività di cui al punto a)

d) COMUNICAZIONE DEI DATI - I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto a) a collaboratori esterni,domiciliatari, controparti e loro difensori, ad eventuali arbitri e in generale a tutti i soggetti i quali a comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell'incarico professionale e per le finalità di cui al punto a). **I dati personali non sono soggetti a diffusione.**

e) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO - I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'unione europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell'unione europea o ad un'organizzazione internazionale, nell'ambito delle finalità di cui al punto a). Sarà comunicato all'interessato se esista o meno una decisione de adeguatezza della Commissione Ue.

f) CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati sono conservati per il periodo necessario all'espletamento dell'attività e comunque non superiore a dieci anni

g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è l' Avv. Roberto Di Pietro con studio in Avezzano, via Gramsci 41 Tel e fax 0863414530 – 086322278 Pec studiodipietro@pec.it Pec avvocatodipietro@pec.it Pec avvocato@robertodipietro.it Email studiodipietro@gmail.com

h) DIRITTI DELL'INTERESSATO - l'interessato ha diritto :

- all' accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati - ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
- a **revocare il consenso** al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec agli indirizzi Pec suindicati o lettera raccomandata a/r all'indirizzo dello studio suddetto.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l'informativa che precede.

Carsoli, addì _____

Firma del dichiarante

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Velia Nazzarro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- Viene pubblicata in data odierna sul sito web del Comune – albo pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 2598 in data odierna delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li 08/04/2021

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
